



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo **25/2022+ 49/2022**

per la apertura della liquidazione giudiziale di

PANIFICI CALABRO' S.R.L. c.f./p.i. 01769780923, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in CORSO VITTORIO EMANUELE 136 SANT'ANTIOCO, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mannoni presso il cui studio è domiciliata

proposta da

Raspa Paolo e più

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 27.11.2022, il ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta, ritenendo che la stessa si trovi in stato di insolvenza.



Con successivi ricorsi, riuniti al presente procedimento, Mangiavillano Giuseppe, Bosone Vittorio, Locci Matteo, Cherchi Maria Rosanna, Cabras Federico, Loi Giorgio, già dipendenti della resistente, hanno chiesto anch'essi l'apertura della liquidazione giudiziale.

I ricorrenti hanno allegato e provato la sussistenza di crediti retributivi nei confronti della convenuta, una parte dei quali accertati con provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria per importi anche considerevoli.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

Ai sensi dell'art. 42 CCII, la cancelleria ha acquisito da Agenzia Entrate e dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato la documentazione richiesta, tra cui, in particolare, il certificato dei carichi pendenti, da cui è emersa un'esposizione debitoria per complessivi € 31.394,00.

2. La società convenuta si è costituita in giudizio, proponendo domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui agli artt. 40 e 44 CCII.

Il Tribunale, accertati i presupposti di legge, ha concesso il termine per la presentazione dello strumento di regolazione della crisi.

Con nota depositata il 3.1.2023, i legali della resistente hanno dato atto della decisione assunta dall'organo amministrativo della società di rinunciare alla domanda di risoluzione della crisi.

All'udienza del 6.2.2023, la resistente ha confermato la rinuncia alla domanda ed i ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.



La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

L'esame dei bilanci prodotti in giudizio conferma la ricorrenza dei presupposti, avendo la società superato in tutti gli esercizi tutte le soglie dimensionali previste dall'art. 2 comma 1 lett. d).

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione della presenza di ingenti debiti nei confronti dei ricorrenti, già dipendenti della resistente. L'insolvenza è poi confermata dal debito scaduto nei confronti dell'erario e dalla manifestata incapacità della società di risolvere la propria crisi mediante uno strumento di risoluzione alternativo.

È evidente, pertanto, l'incapacità della società convenuta di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il rilevante debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dei ricorrenti.



5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di PANIFICI CALABRO' S.R.L., c.f. 01769780923 con sede in CORSO VITTORIO EMANUELE 136 SANT'ANTIOCO;

2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Luca Tronci;

3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5. stabilisce il giorno 19.6.2023 ore 09.45 alle ore per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;



8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 08/02/2023.

Il giudice relatore est.

Nicola Caschili

il Presidente

Ignazio Tamponi

